

Ancona 08/10/2009

Prot. n. 143

	Al Ministero delle Infrastrutture	Roma
	Alla Regione Marche	Ancona
	A tutti gli Uffici Prov.li ex Genio Civile delle Marche	Loro Sedi
	Al Consiglio Nazionale Ingegneri	Roma
e p.c.	a tutti gli Ordini Ingegneri d'Italia	Loro Sedi
	alle Federazioni e Consulte degli Ordini degli Ingegneri	Loro Sedi
	a tutti gli iscritti agli Ordini degli Ingegneri delle Marche	Loro Sedi
	alla Federazione regionale Architetti	Ancona
	alla Federazione regionale Geometri	Ancona
	alla Confindustria Marche	Ancona
	alle Confederazioni Nazionali dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa delle Marche	Loro Sedi
	alla Confartigianato	Ancona
	alla Confcommercio	Ancona
	al Resto del Carlino	Ancona
	al Messaggero	Ancona
	al Corriere Adriatico	Ancona

**OGGETTO: Circolare del 05/08/2009 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
"Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con Decreto Min.
Infr. 14/01/208 – cessazione del regime transitorio di cui all'art. 20,
comma 3 del D.L. 31712707 n. 248".**

Con la presente i sottoscritti Presidenti dei cinque Ordini degli Ingegneri delle Marche, riuniti in Federazione, aderiscono *in toto* a quanto espresso dall'Ordine di Ingegneri di FIRENZE con propria circolare del 14/09/2009 prot. 1375/09, che si allega in copia, **chiedendo con fermezza che il Ministero in indirizzo riveda il parere in oggetto citato e che il CNI si adoperi quanto prima affinché ciò accada.**

Oltre alle condivise motivazioni addotte dai colleghi fiorentini, si adducono *ad aiuvandum* le seguenti ulteriori considerazioni.

1. Il Ministero sembra non aver tenuto conto del quadro legislativo complessivo che disciplina il settore edilizio. In base al DPR 380/01 (c.d. Testo Unico Edilizia) la realizzazione di un'opera privata necessita di un titolo abilitativo, D.I.A. o Permesso di Costruire, che assegna 3 anni di tempo per svolgere i lavori a decorrere dalla data del loro inizio, previa avvenuto deposito del progetto strutturale presso uffici provinciali ex Genio Civile. **Dunque in Italia, checché ne dica il Ministero, chi ha depositato entro il 30/06/09 il progetto strutturale presso il Genio Civile ha diritto di eseguire quel dato progetto entro i 3 anni di tempo concessigli dal titolo abilitativo. Punto!**
2. Quello stesso progetto strutturale depositato entro il 30/06/2009 poteva essere redatto in conformità a tutte le normative in vigore sino a quel giorno, dunque anche quelle del 1996. **A quel punto, in base alle leggi vigenti, va in cantiere il progetto depositato e la struttura va realizzata in base ad esso, indipendentemente dalla data di inizio lavori** (beninteso entro i limiti concessi dal titolo abilitativo).
3. Si tenga presente che esistono Leggi Regionali, come la n. 33/84 (così come modificata dalla n. 17/87) delle Marche, le quali sanciscono l'immediata validità del deposito del progetto strutturale, salvo controllo successivo con metodo "a campione": il progetto strutturale non deve esser quindi autorizzato dall'ente preposto ed è valido il giorno stesso che viene depositato.
4. Inoltre le NTC 2008 non sono norme che riguardano la procedura di autorizzazione dei progetti strutturali, ma sono norme che riguardano come redigere i progetti strutturali stessi. Le norme preposte alla procedura sono la L. 1086/71, la L. 64/74, il DPR 380/01 e, nelle Marche, le citate LL.RR. 33/84 e 17/87, rimaste tutte invariate. **Una norma tecnica come le NTC 2008, che tra l'altro è un decreto, non può influire sul regime di autorizzazione dei progetti, disciplinato da leggi previgenti. E tanto meno può farlo una sua Circolare interpretativa, per quanto emanata da fonte autorevole quale un ministero, in quanto è noto che le circolari non hanno valenza di legge.**
5. Presso gli uffici ex Genio Civile delle Marche a Giugno 2009 sono stati depositati migliaia di progetti con la normativa del 1996, i lavori dei quali sono in parte già iniziati dopo il 01/07/09 o devono ancora iniziare. Stando all'interpretazione ministeriale in oggetto tali depositi sarebbero tutti da invalidare, i contratti di appalto da ritrattare, i progetti strutturali, che hanno impegnato a fondo centinaia di professionisti, completamente da rifare, i cantieri partiti da chiudere e denunciare in Procura. È follia pura! Noi non ci stiamo e siamo eventualmente anche pronti ad adire le vie legali per tutelare gli interessi dei nostri iscritti. Anche perché sino a Maggio si sapeva di avere ancora un anno davanti prima del cambio di normativa e quindi imprese e professionisti si erano legittimamente organizzati e programmati, a livello di accordi commerciali, tempistiche e contratti, in funzione di tale orizzonte temporale più lungo.
6. **In un momento di crisi economica come quello contingente riteniamo irresponsabile adottare atteggiamenti di questo tipo, che bloccano ingiustificatamente le poche iniziative edili in movimento.** Inoltre il tutto è a maggior ragione inaccettabile a fronte del vergognoso tira-molla che su queste nuove

norme si trascina ormai da 4 anni, tra errata corrige, distinguo e proroghe dell'ultimo momento.

7. **Infine un ultima osservazione: basta con la demonizzazione della vecchia normativa!** Abbiamo tutti progettato con essa per decenni e questo atteggiamento dà a noi ed ai cittadini la sensazione di aver costruito per tutto questo tempo delle specie di castelli di carta. Prescindendo dalla cattiva performance di alcuni edifici così progettati nel recente terremoto aquilano, in generale non è così! Inoltre non è che le NTC siano perfette, anzi. Durante i corsi di aggiornamento che abbiamo frequentato sono infatti emerse numerose critiche su molti loro aspetti da parte di illustri accademici. Sono a tratti farraginose, a volte lacunose, trattano il Ponte di Messina alla stregua della "cuccia del cane", aumentano i costi accessori e di progettazione non sempre in maniera giustificata, e si potrebbe andare avanti per molto. Quindi il problema del passaggio di normativa va ridimensionato, sfrondandolo dai peraltro comprensibili slanci emotivi indotti – anche in noi - dal sisma abruzzese dell'Aprile scorso e ricollocandolo nella cornice dell'assetto legislativo vigente e del rispetto dei diritti acquisiti.

Quanto sopra premesso e considerato, auspichiamo che il buon senso prevalga in tutti e che si giunga in tempi rapidi ad un percorso di transizione tra vecchia e nuova normativa che sia condiviso, sereno ed effettivamente praticabile.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Carlo Cingolani



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cingolani", written over a horizontal line.



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Firenze, 14 settembre 2009
Prot. 1375/09

Al
Consiglio Nazionale degli Ingegneri

e p.c. A tutti gli Ordini degli Ingegneri
d'Italia

e p.c. A tutte le Federazioni e Consulte
degli Ordini degli Ingegneri

Oggetto: Osservazioni in merito alla Circolare del 05/08/2009 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti “Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 Gennaio 2008 - Cessazione del regime transitorio di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248. (G.U. n. 187 del 13/08/2009)”

In merito alla Circolare del 05/08/2009 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti “*nuove Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 Gennaio 2008 - Cessazione del regime transitorio di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248. (G.U. n. 187 del 13/08/2009)*” si ritiene doveroso esprimere alcune considerazioni di merito ed evidenziare quanto in seguito riportato.

Il comma 3 dell'art. 20 del decreto-legge n. 248/2007 cita testualmente: «*Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonche' per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo*».

Dalla lettura del suddetto comma si evince chiaramente come non venga mai fatta alcuna esplicita distinzione fra costruzioni private e pubbliche, evidenziando pertanto il carattere generale del provvedimento a differenza di quanto invece avviene nella circolare in oggetto (... *Tale disposizione comprende e differenzia sia i lavori pubblici sia quelli di natura privatistica* ...)

Oltretutto non si capisce a cosa debba, nella sostanza, essere dovuta tale distinzione dal momento che possono rientrare nella categoria dei soggetti privati anche enti molto importanti (Ferrovie dello Stato, Soc. Autostrade ecc.) che, normalmente, affidano appalti di notevole rilevanza sicuramente riconducibili alle grandi opere pubbliche. Si arriva, ad esempio, al paradosso che per lo spogliatoio del campo da tennis del piccolo Comune di provincia sia concessa la possibilità di continuare ad utilizzare la vecchia normativa, anche se si è nella sola fase del progetto definitivo, mentre per il progetto di una tratta dell'Alta Velocità oppure di un nuovo centro Commerciale, occorre riefettuare l'intera progettazione, anche se il progetto esecutivo era già stato presentato presso il competente Ufficio del Genio Civile, ma alla data del 30 Giugno 2009 non erano ancora iniziati i lavori.



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Si tratta chiaramente di una evidente sperequazione che discrimina pesantemente gli operatori privati; non può infatti passare inosservato il fatto che, nella sostanza, il contenuto del sopra richiamato comma 3 ha da sempre accompagnato ogni proroga del passato regime transitorio, che, di fatto, si è trascinata dal maggio del 2003 fino al 30 giugno 2009, **senza che nel frattempo fosse mai dato dal Ministero alcun chiarimento o interpretazione al riguardo** come invece è accaduto con la Circolare 05/08/2009.

Nel merito vale la pena osservare che se, come si afferma nella circolare in questione, la diversità fra soggetto pubblico e privato è riconducibile al fatto che l'avvio della progettazione definitiva o esecutiva non può che essere accertata e dichiarata, nell'ambito dei propri compiti, dal responsabile del procedimento, a maggior ragione, in ambito privato, analoga certezza è rappresentata dal deposito del progetto esecutivo all'Ufficio del Genio Civile entro il 30/06/2009 che ne rappresenta non solo l'inizio della progettazione esecutiva ma anche la sua conclusione. Al riguardo è bene ricordare che, secondo lo stesso Ministero, a partire dalla data del deposito del progetto presso il competente Ufficio del Genio Civile, i relativi lavori possono essere considerati non solo iniziati, ma addirittura già "in corso" come chiaramente espresso nel chiarimento inviato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alla Regione Toscana in data 06/09/1996 (vedasi allegato) in merito all'applicazione dei D.M. 16/01/1996 e 04/03/1996 inerenti sempre le costruzioni in zona sismica e carichi e sovraccarichi.

Sempre nel merito della circolare la giustificazione che viene data per distinguere l'applicazione delle nuove norme tecniche tra pubblico e privato ritengo sia altamente offensiva non solo nei riguardi degli operatori privati in generale (cittadino, impresa etc.), ma soprattutto verso i progettisti e D.L. che operano in tale settore che, di fatto, vengono indirettamente, e genericamente, **accusati** di non sapere fare il loro mestiere: purtroppo ultimamente abbiamo più volte subito tali denigrazioni.

In conclusione, l'applicazione della suddetta circolare comporta, allo stato attuale, danni economici incalcolabili per tutti quegli operatori privati che hanno depositato l'opera strutturale entro il 30/06/2009 e, magari, hanno iniziato i lavori a partire dal 1° luglio 2009 sulla base di progetti che dopo oltre un mese, alla luce della suddetta circolare, sono di fatto dichiarati inadeguati, comportando inevitabilmente sospensioni dei lavori, rifacimento di progetti e conseguenti inevitabili contenziosi con le Imprese.

Alla luce di quanto sopra e proprio in virtù della difesa di quell'**Interesse Generale** per cui gli Ordini si distinguono, si ritiene **assolutamente necessario ed urgente** che codesto Consiglio Nazionale:

- 1) si adoperi presso i competenti Uffici ministeriali affinché la circolare "estiva" sia rettificata
- 2) analizzi nuovamente con il Consulente legale, anche in virtù dell'allegato parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 3.09.1996, la posizione assunta con la circolare CNI n. 225/09.

Cordiali saluti

Il Presidente
(Dott. Ing. Paolo Della Queva)



Presidenza del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale

Roma - 3 SET. 1996

Ala Regione Toscana
Dipartimento Ambiente
Ufficio del Coordinatore dei Geni Civili
Via di Novoli, 26
50127 FIRENZE
(Rif. n.13390 del 17.6.96)

N. 245/PA.02

V. 12/9/96

OGGETTO:

Legge 64/74. Decreti ministeriali 16.1.96 e 4.3.96; norme tecniche per le costruzioni sismiche e sui carichi e sovraccarichi. Quesiti.

REGIONE TOSCANA

10 SET. 1996

lez. n. 6 Prot. 18928/2.8

Con la nota sopracitata codesta Amministrazione ha chiesto chiarimenti in merito alla definizione di opere in corso ed all'applicabilità delle nuove norme ai progetti di variante presentati agli Uffici del Genio Civile dopo l'entrata in vigore delle stesse norme e inerenti a lavori in corso, autorizzati in base alla normativa previgente.

Al riguardo, tenuto conto anche dell'avviso recentemente espresso dall'Ufficio Studi e Legislazione di questo Ministero sullo specifico punto della norma, si fa presente quanto segue.

La disposizione transitoria di cui all'art. 2 del D.M. 4.3.96 si applica, in primo luogo, alle costruzioni già iniziate alla data di entrata in vigore delle nuove norme tecniche, e cioè alla data del 5 giugno 1996, per le quali sia stato regolarmente effettuato il deposito ai sensi dell'art. 17 della legge 2.2.74 n. 64.

Inoltre è da ritenere, anche alla luce dei criteri ermeneutici contenuti in precedenti pareri resi dal Consiglio Superiore dei LL.PP. che nell'accezione di "opere in corso" possano comprendersi anche quelle per le quali, alla data del 5 giugno '96 risulti effettuato il deposito del progetto ai sensi dell'art. 17 della legge 64/1974, ovvero dell'art. 4 della legge 1086/71.

Per quanto attiene al secondo quesito, relativo alle varianti in corso d'opera, si ritiene che debbano applicarsi le nuove norme soltanto nei casi in cui la variante stessa modifichi in maniera sostanziale l'organismo architettonico, ovvero il comportamento statico globale della costruzione, conseguentemente configurando una nuova e diversa progettazione rispetto a quella originaria.

IL SEGRETARIO GENERALE

AR/ec/13390